

## REGOLAMENTO (CEE) N. 803/91 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 1991

recante modalità di applicazione per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 513/91 del Consiglio, del 25 febbraio 1991, che fissa le norme generali per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando che, in applicazione degli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 513/91, è necessario stabilire il ritmo delle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia; che, alla luce dell'attuale situazione e delle previsioni di approvvigionamento del mercato comunitario di olio d'oliva, il quantitativo previsto può essere smaltito senza rischi di perturbazione del mercato, purché le importazioni non si concentrino in un periodo limitato di ogni campagna; che è opportuno prevedere il rilascio dei titoli di importazione in base ad un calendario mensile;

considerando che occorre prevedere delle norme per il rilascio di titoli d'importazione a garanzia della parità di accesso degli importatori di olio d'oliva al contingente di cui trattasi;

considerando che, in applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 513/91, è d'uopo prevedere le misure necessarie per evitare sviamenti di traffico e miranti, in particolare, a garantire che, in caso di immissione in consumo dell'olio in Spagna e in Portogallo, sia riscosso il prelievo calcolato a norma degli articoli 97 e 295 dell'atto di adesione;

considerando che l'olio importato dalla Tunisia non può eccedere un determinato quantitativo; che è pertanto opportuno non ammettere la tolleranza di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1599/90<sup>(3)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

*Articolo 1*

1. L'olio d'oliva non trattato di cui ai codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, ammesso a beneficiare del prelievo speciale di cui all'articolo 4 del protocollo addizionale all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina, ovvero del prelievo applicabile in Spagna e in Portogallo che risulta dall'applicazione del disposto degli articoli 97 e 295 dell'atto di adesione, può essere importato a decorrere dal 1° marzo di ciascuna campagna. I titoli di importazione sono rilasciati per un quantitativo massimo di 46 000 t per campagna.

2. Il rilascio dei titoli è autorizzato, alle condizioni previste dal presente regolamento, nei limiti di 5 000 t al mese per i mesi di marzo, aprile ed ottobre e di 10 000 t al mese da maggio a settembre. Se nel corso di un determinato mese non viene interamente utilizzato il quantitativo autorizzato, il quantitativo residuo va ad aggiungersi al quantitativo previsto per il mese successivo, senza possibilità di ulteriori riporti.

*Articolo 2*

1. Ai fini dell'applicazione del prelievo speciale di cui all'articolo 1 o del prelievo applicabile in Spagna e in Portogallo che ne deriva, gli importatori devono presentare alle autorità competenti degli Stati membri una domanda di titolo di importazione, corredata di una copia del contratto di acquisto concluso con l'esportatore tunisino.

2. Le domande di titolo di importazione devono essere presentate il lunedì e il martedì di ogni settimana. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, ogni mercoledì i dati contenuti nelle domande di titolo ricevute. Tuttavia, non possono essere presentate domande nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio.

3. Ogni settimana la Commissione contabilizza i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titolo di importazione. Essa autorizza gli Stati membri a rilasciare titoli fino all'esaurimento del contingente mensile e, in caso di rischio di esaurimento del contingente, autorizza gli Stati membri a rilasciare titoli in proporzione al quantitativo disponibile.

(<sup>1</sup>) GU n. L 56 del 2. 3. 1991, pag. 1.

(<sup>2</sup>) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(<sup>3</sup>) GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 29.